



DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Responsabile : ROMERSI PIERANGELO

DETERMINAZIONE

n. 30 del 04/05/2026

Oggetto: DTE - CONCESSIONE IN USO DI SPAZI FERROVIARI NELLE STAZIONI DI PARMA E PIACENZA DAL 01.01.2026 AL 31.12.2026

IL DIRETTORE

Premesso:

- che la Legge Regionale 25 marzo 2016, n. 4 “Ordinamento turistico regionale – Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica - Abrogazione della Legge Regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale – interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)”, disciplina l’organizzazione turistica della Regione Emilia-Romagna e all’art. 12 prevede l’istituzione delle aree vaste a destinazione turistica;
- che con DGR n. 595/2017 si istituisce l’area vasta a finalità turistica e la Destinazione Turistica Emilia (Province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia) e si approva il relativo Statuto, successivamente integrato e modificato dall’assemblea dei Soci con proprio atto n. 15 del 20/12/2017

Visto:

- lo statuto dell’Ente;
- il verbale del Consiglio di Amministrazione della DTEmiliana n. 5 del 7 giugno 2023 che nomina del Direttore, dott. Pierangelo Romersi in qualità di Dirigente a tempo determinato a far tempo dal 1^a luglio 2023;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Parma n.166 del 30/06/2021 con il quale si approva la proroga della convenzione per la gestione delle attività intercorrenti tra la DTEmiliana e la Provincia di Parma, fino al 30/06/2027

Considerato che:

- il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 01/12/2025 ha approvato il piano delle atti-

- vità di promozione e commercializzazione turistica per l'anno 2026;
- è attualmente in essere il Contratto tra DTEmilìa e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiana per il posizionamento di n.3 totem nelle stazioni di Parma, Piacenza e Reggio Emilia (n.1 totem per stazione);

Considerato altresì che:

- è risultato necessario modificare il suddetto contratto in quanto i totem da collocare sono quelli relativi alle stazioni ferroviarie di Parma e di Piacenza;
- è stato pertanto richiesto a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1, codice fiscale 01585570581, partita iva 0100808100, il preventivo per il servizio oggetto del presente atto a decorrere dal 01.01.2026 fino al 31.12.2026
- Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha stimato il suddetto costo in € 1.200,00 iva esclusa (€ 1.464,00 iva compresa);

Dato altresì atto che:

- risulta necessario assumere impegno di spesa per l'attività sopradescritta;
- la somma risulta disponibile sul Capitolo 10066/0 (Promozione dei Territori) Titolo 1 (Spese correnti), Cod Missione 7 (Turismo), Cod Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del Turismo), Cod Bilancio U.1.03.02.99.999 (Altri servizi diversi n.a.c.);

Visti

- l'art 50 comma 1 lettera b) del codice dei contratti D.Lgs 36/2023 prevede la possibilità dell'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore ad € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 1, comma 450 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), modificato dall'art. 7 del D.Lgs 52/2012 convertito in legge 94/2012, dispone che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010;
- ai sensi del succitato art. 1, comma 450 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), come modificato dalla Legge di stabilità 2019 (comma 130 dell'art. 1 legge 30 dicembre 2018 n. 145), è consentito, per acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000,00 euro, non fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici, istituiti ai sensi dell'art. 328 del regolamento di cui al DPR 5 ottobre 2010, n. 207, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure

Dato atto altresì che:

- è stato approvato il bilancio preventivo 2026 con Delibera n. 9/2025 dall'Assemblea dei Soci
- è stato approvato il PEG 2026 con Delibera n. 1/2026 del Consiglio di Amministrazione
- è stato individuato un unico responsabile, ovvero il sottoscritto direttore;
- che i servizi rientrano nel programma di promo commercializzazione 2026 a cui è stato attribuito il seguente CUP F99G25000410006

Visto il parere di regolarità contabile rilasciato dal responsabile finanziario.

- Visti:
- lo Statuto della DTE;

- i Piani di promocommercializzazione 2026;
- il T.U.E.L.;
- il D.L. 118/2011
- Il PIAO 2026-2028

Considerato che, ai sensi del DPR 207 del 05/10/2010, i soggetti suindicati risultano in regola per quanto riguarda gli obblighi contributivi e assicurativi ai fini del DURC e ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010, e si assumeranno l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato;

D E T E R M I N A

- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di procedere con il rinnovo del contratto con rete Ferroviaria Italiana S.P.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1, codice fiscale 01585570581, partita iva 0100808100 per il posizionamento di n.2 totem nelle stazioni di Parma, Piacenza (n.1 totem per stazione), dal 01/01/2026 al 21/12/2026 al costo di € € 1.200,00 iva esclusa (€ 1.464,00 iva compresa) CIG BB1105B611 ;
- di impegnare la spesa di € 1.464,00 Capitolo 10066/0 (Promozione dei Territori) Titolo 1 (Spese correnti), Cod Missione 7 (Turismo), Cod Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del Turismo), Cod Bilancio U.1.03.02.99.999 (Altri servizi diversi n.a.c.), bilancio 2026 e PEG 2026, a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1, codice fiscale 01585570581, partita iva 0100808100;
- di demandare al Direttore la sottoscrizione del contratto allegato al presente atto tramite le modalità prestabilite;
- di pubblicare la presente determinazione avvalendosi della procedura informatizzata della Provincia di Parma, come da convenzione.

Sottoscritta dal Responsabile
(ROMERSI PIERANGELO)
con firma digitale



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Responsabile: ROMERSI PIERANGELO

Oggetto: DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA – CONCESSIONE IN USO DI SPAZI FERROVIARI NELLE STAZIONI DI PARMA E PIACENZA DAL 01.01.2026 AL 31.12.2026

Visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 4 dell'art. 151 del T.U.E.L. - D.Lgs 267/2000)

Il Responsabile
ROMERSI PIERANGELO
(firmato digitalmente)

Direzione Stazioni

Il Direttore

Direzione Stazioni

Servizi alla Clientela e Commerciale Stazioni

Il Responsabile

Destinazione Turistica Emilia
Viale Martiri della Libertà, 15
43123 Parma

Pec: protocollo@postacert.provincia.parma.it

CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DI SPAZI FERROVIARI

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale 01585570581, Partita IVA n. 01008081000, in persona dell'Ing. Giuseppe Sciumè, in qualità di Responsabile della Direzione Stazioni, in forza della Procura Repertorio n. 87749 - Rogito n. 25627 del 01/08/2023 del Notaio in Roma Dott. Paolo Castellini registrato a Roma il 03/08/2023 domiciliato per il presente atto presso Piazzale della Croce Rossa 1, 00161 Roma (di seguito per brevità denominata anche “**RFI**”)

E

Destinazione Turistica Emilia - con sede a Parma in Viale Martiri della Libertà, 15 partita iva 02864470345, rappresentato ai fini del presente contratto dal Dott. Pierangelo Romersi, nato a Piacenza il 20/07/1973 e residente a Piacenza in Via Giacobbi 33, cod. fiscale RMRPNG73L20G535B in qualità di Direttore dell'Ente (di seguito denominata “**Destinazione Turistica Emilia**”)

(di seguito, congiuntamente, le “**Parti**”)

Premesso che:

- a) in data 19.01.2026 Destinazione Turistica Emilia ha trasmesso a RFI la richiesta di autorizzazione al posizionamento di n.2 totem nelle stazioni di Parma e di Piacenza (n.1 totem per stazione) come da planimetrie allegate al presente contratto;
- b) che tali spazi, situati all'interno delle stazioni di Parma e di Piacenza sono di proprietà di

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies del
cod. civ. e del D.L.gs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 31.536.472.466,00 Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 – R.E.A. 758300





RFI;

tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e durata

RFI concede a Destinazione Turistica Emilia l'utilizzo temporaneo degli spazi per il posizionamento di n.2 totem (n.1 totem per stazione) nelle stazioni di Parma e di Piacenza dall'01.01.2026 al 31.12.2026.

Art. 2- Corrispettivo e modalità di pagamento

A titolo di corrispettivo Destinazione Turistica Emilia corrisponderà a RFI l'importo di € 1.200,00 (euro milleduecento/00), oltre IVA. I costi ed ogni onere relativo all'esercizio dell'attività autorizzata, rimane a carico di Destinazione Turistica Emilia. Il pagamento sarà effettuato a consuntivo, dietro presentazione di regolare fattura da parte di RFI, in un'unica soluzione, con pagamento a 30 giorni dalla data di emissione della fattura alla scadenza del contratto, mediante bonifico bancario intestato a Rete Ferroviaria Italiana SpA – Intesa San Paolo – IBAN **IT76T0306905000100000014913** BIC BCITITMM, ovvero presso altro Referente i cui estremi verranno indicati da RFI a Codesta Società mediante lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC.

Art. 3 - Garanzia

Destinazione Turistica Emilia ha già presentato a RFI idonea polizza assicurativa della responsabilità civile per danni a terzi – R.C.T. – a copertura di tutti i rischi connessi all'espletamento dell'attività prevista, per un massimale unico per sinistro di € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00).

Art. 4 - Responsabilità

Destinazione Turistica Emilia manleva e garantisce RFI da qualsiasi responsabilità per danni arrecati a cose di terzi e/o persone a causa e/o in conseguenza dell'installazione e della successiva rimozione dei totem, esonerando espressamente RFI da ogni responsabilità per danni e infortuni che dovessero occorrere non solo agli addetti di Destinazione Turistica Emilia e/o ai passeggeri e visitatori presenti in stazione, ma anche ai dipendenti di RFI S.p.A. e delle società del Gruppo FS. RFI resta inoltre esonerata da eventuali azioni di rivalsa di cui all'art.1916 c.c. da parte della Compagnia assicuratrice.

Art. 5 - Obblighi a carico delle Parti



Nello svolgimento di tutte le attività connesse a quella autorizzata, Destinazione Turistica Emilia dovrà scrupolosamente attenersi e fare osservare le disposizioni in materia di pubblica sicurezza, prevenzione di danni ed incendi, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, esonerando RFI da ogni responsabilità e da pretese di terzi in merito. Destinazione Turistica Emilia si obbliga, inoltre, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti ed in genere a tutte le persone che, lavorando per suo conto, avranno facoltà di accesso nei Complessi di Stazione, ed a quelle di cui a qualsiasi titolo si avvalga, tutte le norme, le disposizioni, le prescrizioni e le cautele in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. N. 81/08 e ss.mm.ii.. In particolare, Destinazione Turistica Emilia dovrà attenersi a tutte le disposizioni emanate e da emanarsi da parte di RFI e delle altre Autorità, nonché alle norme e a tenere totalmente indenne RFI da ogni responsabilità, addebito o richiesta di risarcimento, connessi direttamente o indirettamente con detta attività. RFI ha fornito a Destinazione Turistica Emilia informazioni dettagliate sui rischi specifici e da interferenze esistenti nell'ambiente di stazione, nonché sulle misure di prevenzione, protezione e di emergenza vigenti, mediante la consegna del "Documento di informazione sui rischi specifici" e relativi allegati che Vi è stato consegnato. Le Parti si impegnano reciprocamente a scambiarsi le informazioni necessarie per la cooperazione ed il coordinamento tra le imprese e/ o tra i lavoratori autonomi presenti in stazione - le cui attività potranno reciprocamente interferire - anche per mezzo di sopralluoghi preventivi e riunioni di coordinamento in materia di sicurezza. Destinazione Turistica Emilia si obbliga altresì ad osservare ed a far rispettare ogni disposizione vigente in materia di tutela dell'ambiente e contro l'inquinamento del suolo, idrico, atmosferico, acustico e da campi elettromagnetici, di disciplina dell'uso di sostanze chimiche, ivi comprese quelle lesive dell'ozono stratosferico (CFC, HCFC ecc.), nonché di gestione dei rifiuti. Eventuali autorizzazioni amministrative, permessi e/o nulla osta che fossero necessari saranno richiesti ad esclusiva cura e spese di Destinazione Turistica Emilia, a cui carico resteranno inoltre i tributi comunque dovuti per l'utilizzo dell'area quali, a titolo meramente esemplificativo, quelli connessi all'eventuale apposizione di pannelli ed insegne, l'imposta comunale di pubblicità, lo smaltimento dei rifiuti, nonché l'obbligo di effettuare le relative denunce agli Enti preposti.

Art. 6 – Penali

In caso di inadempimento alle suddette prescrizioni, ovvero in caso di realizzazione di messaggi/allestimenti in assenza e/o in difformità di quanto autorizzato da RFI - ferma



restando l'immediata risoluzione del presente contratto (per grave inadempimento, con obbligo di rimozione dei messaggi/allestimenti realizzati oltre che di immediata cessazione dell'attività di cui in oggetto) Destinazione Turistica Emilia sarà tenuta a corrispondere una penale pari ad € 1.000 (euro mille/00) per ciascun mese o frazione di mese a cui l'inadempimento si riferisce, salvo il maggior danno e senza diritto alla restituzione del corrispettivo già versato che resterà definitivamente di spettanza della Scrivente.

Art. 7 - Revoca autorizzazione

RFI, in presenza di esigenze comunque connesse alla sicurezza ferroviaria e all'esercizio dell'attività ferroviaria, ha il potere, in qualsiasi momento, di disporre la rimozione di qualsivoglia manufatto e la cessazione delle attività assentite. Destinazione Turistica Emilia dovrà, in tal caso, procedere immediatamente al rilascio delle aree interessate, in stretta osservanza delle disposizioni impartite da RFI, rinunciando espressamente a qualsivoglia richiesta di risarcimento e/o indennizzo connessa all'anticipata cessazione dell'attività autorizzata.

Art. 8 - Riservatezza

Le Parti si obbligano a mantenere riservati i dati, le informazioni e i documenti di cui vengano reciprocamente a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del Presente Contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Le Parti si impegnano, altresì, a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza nell'esecuzione del contratto.

Art. 9 - Referenti

Le Parti nominano come referenti del seguente contratto, per RFI:

- a) Per gli aspetti tecnici relativi alle stazioni di Parma e di Piacenza Michelangelo Martini (cell. 3473183316);
- b) Per gli aspetti contrattuali, il Responsabile della gestione delle attività Francesca Alati (tel. 0644104452);

per Destinazione Turistica Emilia:

- c) Per gli aspetti contrattuali il Direttore di Destinazione Turistica Emilia Pierangelo Romersi (cell. 3285684944)



d) Per gli aspetti tecnici Daniela Tansini (tel.0523399663)

Destinazione Turistica Emilia è obbligata ad attenersi alle indicazioni dei referenti, nominati da RFI, che saranno impartite sia al fine di garantire che non sia arrecato danno o intralcio all'esercizio ferroviario, sia per la migliore tutela dell'immagine della Scrivente e del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, acquisiti nell'ambito e per le finalità connesse all'affidamento e all'esecuzione del contratto, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.). In particolare, le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto del principio di minimizzazione, nonché a garantirne l'integrità e la riservatezza. È fermo l'obbligo di ciascuna delle Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, di fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali alle persone fisiche della propria organizzazione e a quelle dell'altra Parte i cui dati siano trattati per le finalità di cui al primo paragrafo del presente articolo e garantire l'esercizio dei diritti degli interessati. L'obbligo di informativa di cui al terzo comma viene assolto da Rete Ferroviaria Italiana SpA mediante pubblicazione nella sezione Protezione dati del sito istituzionale www.rfi.it e dal Contraente mediante pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'Ente www.visitemilia.com. Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.), ad essa ascrivibili.

Art. 11 – Clausola di integrità

11.1 RFI gestisce i rapporti e gli affari, riferendosi ai principi contenuti nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. di RFI (“Modello 231”) e nella Policy Anticorruzione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

11.2 La Società Destinazione Turistica Emilia dichiara e garantisce:

- a. di aver preso visione del Codice Etico (“Codice Etico”), pubblicato all'indirizzo internet <http://www.rfi.it>, sezione “Chi Siamo”, sottosezione “Visione, missione e valori”, sottosezione “I nostri valori”, che può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà



chiedere in ogni momento copia cartacea, che è parte integrante del Modello 231, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità;

- b. di aver preso visione del Modello 231, disponibile all'indirizzo internet <http://www.rfi.it>, sezione "Chi Siamo", sottosezione "Visione, missione e valori", sottosezione "I nostri valori", che può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità;
- c. di aver preso visione della Policy Anticorruzione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, disponibile all'indirizzo internet <http://www.fsitaliane.it>, sezione "Il Gruppo FS", sottosezione "Etica, compliance e integrità", che può essere scaricata e stampata on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità.

11.3 La Società Destinazione Turistica Emilia dichiara di prendere atto degli impegni assunti da RFI nei documenti sopra citati e di impegnarsi, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, e/o collaboratori, ex art. 1381 c.c., al rispetto dei principi e delle previsioni ivi contenuti nonché di fare in modo che i propri subappaltatori, subfornitori, terze parti e tutta la sua catena di fornitura si riferiscano, nello svolgimento della propria attività e nella gestione dei rapporti con i terzi, a principi equivalenti a quelli adottati dalla Società.

11.4 La violazione da parte della Società Destinazione Turistica Emilia di uno qualsiasi dei principi e delle previsioni contenuti nel Codice Etico e/o nella Policy Anticorruzione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e/o nel Modello 231 di RFI, nonché il mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo configurano un'ipotesi di risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti. In tal caso spetterà all'Appaltatore di pretendere esclusivamente il corrispettivo maturato per le prestazioni regolarmente svolte sino alla data di risoluzione.

11.5 Fermo restando quanto sopra, resta inteso che la Società Destinazione Turistica Emilia dovrà manlevare sostanzialmente e processualmente e tenere indenne a prima richiesta e senza eccezioni RFI e, per essa, i suoi aventi causa, sindaci, amministratori, dipendenti e/o legali rappresentanti da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali, che possa essere da terzi avanzata in relazione ad eventuali violazioni dei principi e delle previsioni: i) del Codice



Etico e/o (ii) della Policy Anticorruzione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e/o (iii) del Modello 231 di RFI.

11.6 La Società Destinazione Turistica Emilia prende atto che le segnalazioni rilevanti ai sensi e per gli effetti del Modello 231, ivi incluso il Codice Etico, e ai fini anticorruzione, possono essere effettuate tramite la piattaforma dedicata, disponibile all'indirizzo internet, <https://www.segnalazione-whistleblowing.rfi.it/#> ovvero secondo le modalità e tramite i canali indicati all'indirizzo internet <https://www.rfi.it/it/chi-siamo/organizzazione-e-governance/etica-trasparenza-responsabilita/gestione-delle-segnalazioni---whistleblowing.html> e nella sezione "FAQ Whistleblowing" raggiungibile dal link ivi indicato.

Art. 12 - Foro competente

Per ogni aspetto afferente la materia e l'oggetto contrattuali che non trovi comunque esplicita disciplina nel presente contratto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile ed alla normativa speciale in materia.

Le eventuali controversie aventi ad oggetto qualsiasi questione attinente all'esecuzione, la gestione e/o l'interpretazione del presente contratto saranno deferite in via esclusiva al Foro di Roma.

Roma

Per R.F.I. S.p.A.

Firmato da GIUSEPPE SCIUME'
il 18/03/2026 alle 11:20:51
CET

Destinazione Turistica Emilia
